



Comune di Formazza

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DECRETO DEL SINDACO N.34 del 27/08/2014

OGGETTO:

Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Formazza.

IL SINDACO

PREMESSO che con l'entrata in vigore della Legge 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della richiamata Legge, che testualmente dispone:

"A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione".

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 avente ad oggetto la Legge n. 190 del 2012, che fornisce informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO:

- che detta circolare prevede, nelle more della predisposizione delle linee guida e del Piano nazionale anticorruzione, la necessità di procedere tempestivamente alla nomina del predetto responsabile della prevenzione;
- che in merito al campo d'azione, il concetto di corruzione debba essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere da lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, comprendendo pertanto anche le situazioni in cui, anche a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;

- che in merito ai requisiti è importante il ricorso a dirigenti in posizione di relativa stabilità, escludendo quelli inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico ed all'amministrazione, che non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari, che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, evitando i dirigenti preposti a settori più a rischio di corruzione, come l'ufficio contratti, o colui che è responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
- che, per quanto riguarda gli enti locali, l'individuazione ex legge, salvo diversa e motivata determinazione, nel segretario comunale discende dalla scelta del legislatore di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della scelta del legislatore di non prendere in considerazione gli aspetti di criticità che lo status del segretario pone nei confronti della figura del responsabile della prevenzione della corruzione e rilevato che non sussistono impedimenti soggettivi a che il segretario comunale di questo Comune, Dott. Giorgio Giorgetti, assuma l'incarico in questione;

VISTO il comma 83 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, il quale modifica l'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 267/2000 per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale come segue:

"Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è comunicato dal Prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione".

DATO ATTO che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 comma 2 Legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'OIV;
- il D.Lgs. 267/2000, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di uffici e servizi;

Pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

- 1) Di individuare dalla data odierna – con il presente atto – ex art. 1, comma 7, della Legge 06/11/2012 n. 190 – il Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Formazza, nella persona del Segretario Comunale, Dott. Giorgio Giorgetti, e di conferire le relative funzioni previste nella medesima legge, con il supporto degli uffici che saranno individuati con successivo provvedimento.
- 2) Di demandare al Segretario la formulazione di una proposta operativa per l'individuazione degli uffici di supporto e l'adozione dei primi adempimenti organizzativi.

- 3) Di incaricare l'Ufficio di Segreteria affinché comunichi il presente Decreto all'interessato e ne invii copia al Prefetto di Verbania e alla CIVIT di Roma.

PER ACCETTAZIONE:
Il Segretario Comunale
(Giorgio di Giorgetti)



IL SINDACO
(Papa Bruna Piera)

